COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

Regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6
articolo 20, comma 6

*****…*****

Approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 30/07/2016

COMUNE DI AGUGLIANO (AN) PROT. N. 0010950 DEL 28/09/2016 partenza Cat. 11 Cl. 4.4

INDICE

PREMESSA
CAPO I – AMBITI DI APPLICAZIONE E FINALITA'
ARTICOLO 1 – AMBITI DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 2 – FINALITA' E DEFINIZIONI
ARTICOLO 3 – TUTELA DEL VERDE
CAPO II - VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO
PARTE I – NORME GENERALI
ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO
PARTE II – PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO
ARTICOLO 5 - AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE
ARTICOLO 6 – POTATURE DEGLI ALBERI
ARTICOLO 7 – CAPITOZZATURE DEGLI ALBERI
ARTICOLO 8 – ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI
ARTICOLO 9 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE
ARTICOLO 10 – SCAVI NELL'AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI
ARTICOLO 11 – ESPIANTO E TRAPIANTO DI ALBERI
ARTICOLO 12 – DANNEGGIAMENTI DI ALBERI E ARBUSTI
ARTICOLO 13 – ALBERATE LUNGO LA VIABILITA'
ARTICOLO 14 – ALTRE FORMAZIONI LINEARI LUNGO LA VIABILITA'
ARTICOLO 15 – AREE COLTIVATE URBANE
ARTICOLO 16 – PARCHI URBANI, PERIURBANI ED EXTRAURBANI
PARTE III – FRUIZIONE DI PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE
ARTICOLO 17 – AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 18 – INTERVENTI VIETATI
ARTICOLO 19 - TUTELA DELLE FUNZIONI ESTETICHE
PARTE IV – PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO
ARTICOLO 20 - PROCEDURE E CRITERI GENERALI
ARTICOLO 21 – ELABORATI DEL PROGETTO COLTURALE-GESTIONALE
ARTICOLO 22 – SCELTA DELLA SPECIE
ARTICOLO 23 - AREE VERDI
ARTICOLO 24 – PARCHEGGI ALBERATI
ARTICOLO 25 – VIALI ALBERATI
ARTICOLO 26 – PARCHI URBANI
ARTICOLO 27 – GARANZIE E MANUTENZIONI
CAPO III - VERDE PRIVATO
ARTICOLO 28 – GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PRIVATO
ARTICOLO 29 – PROGETTAZIONE DEL VERDE PRIVATO
CAPO IV - LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLE INFESTANTI

ARTICOLO 30 - DIFESA FITOSANITARIA

ARTICOLO 31 – METODI DI LOTTA AI PARASSITI E ALLE MALATTIE

ARTICOLO 32 – LOTTA OBBLIGATORIA

ARTICOLO 33 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE AD USO PUBBLICO

CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 34 - SANZIONI

ARTICOLO 35 - NORME FINANZIARIE

ARTICOLO 36 – NORME IN CONTRASTO E MODIFICHE

ALLEGATI

ALLEGATO A – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO

ALLEGATO B – CLASSI DI GRANDEZZA, COPERTURA A MATURITA', ETA' DI SERVIZIO DEGLI ALBERI IN AMBIENTE URBANO

ALLEGATO C – POTATURA DEGLI ALBERI

ALLEGATO D CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE ALL'ENTE COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELATE (DGR N. 813/2014)

COMUNE DI ARGOLI (CAGLIARI) PROT. N. 0010095 DEL 28/03/2022 - partenza - Cat. 11 Cl. 4.4

PREMESSA

Il presente schema di Regolamento è redatto per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 20, comma 6, della Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (*Legge Forestale Regionale*), come modificato dall'articolo 11 della Legge regionale 18 marzo 2014, n. 3, e reca disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano nelle Marche e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale.

La tutela del verde urbano può essere efficacemente perseguita considerando alberi, alberate, parchi e giardini come elementi di un "sistema del verde" già disciplinato dalla Legge regionale 27 luglio 1998, n. 26 (*Interventi regionali per l'istituzione dei Parchi Urbani*), a sua volta interconnesso con tutti le altri parti del territorio dove prevale la componente vegetazionale del paesaggio rurale. Una rete ecologica estesa dagli elementi verdi urbani a quelli rurali, oltre che costituire la piena valorizzazione del verde urbano e rurale stesso, può realizzare l'integrazione delle risorse territoriali naturaliformi secondo i principi dello sviluppo sostenibile

La flora e la vegetazione esplicano infatti funzioni ambientali, quali la depurazione delle acque e dell'aria, la fissazione dell'anidride carbonica, il miglioramento e il consolidamento del suolo, funzioni ecologiche in quanto componente fondamentale di biotopi, corridoi biologici e in generale del paesaggio, nonché funzioni culturali, sociali, psicologiche e ricreative.

Dalla tutela del verde secondo criteri *biologici*, come pure dalla corretta progettazione e realizzazione di alberate, parchi e giardini, possono derivare economie di gestione e soddisfacimento delle esigenze della cittadinanza e dei visitatori delle Marche.

D'altra parte occorre rilevare che il verde pubblico non è la parte accessoria o residuale di interventi edilizi e infrastrutturali, ma costituisce elemento di urbanizzazione primaria (L. n. 847/64 e articolo 3 della L.R. n. 26/98) e secondaria e quindi trascurarne gli aspetti bio-ecologici e le relative applicazioni agro-forestali, significa determinare il fallimento dell'opera a verde o, comunque, il non assolvimento delle funzioni da essa attese e/o elevati costi di gestione e manutenzione.

Sotto questo profilo occorrerà quindi sviluppare l'utilizzo di professionalità la cui formazione culturale non consideri solo il lato estetico delle sistemazioni a verde, ma anche quello bioecologico e funzionale.

Attualmente nei centri abitati lo sviluppo urbanistico (edilizia, viabilità, reti tecnologiche) e l'agricoltura intensiva o semi intensiva hanno determinato e determinano spesso condizioni negative per la sopravvivenza delle alberate e una notevole pressione antropica, spesso manifestata attraverso usi impropri, si riversa sulle aree verdi, sia urbane che periurbane e rurali.

Tale tendenza può essere efficacemente gestita anche attraverso l'adozione della presente proposta di regolamento, predisposta al fine di salvaguardare il verde del territorio in generale e quindi tutelare la salute e il benessere di tutti i cittadini.

Considerato quanto previsto dalla L.R. n. 6/2005 e dalla L.R. n. 26/1998, con particolare riguardo ai commi 3 e 6 dell'articolo 20 della prima, e degli articoli 3, 4 e 5 della seconda, si sottolinea che la presente proposta potrà esprimere piena efficacia quando sarà recepita, come previsto dalla legge forestale regionale, dai Comuni, possibilmente integrata alla specifica regolamentazione edilizia e urbanistica. Nel contesto della evoluzione legislativa e tecnico-scientifica che caratterizza le Marche da alcuni anni, è infatti indispensabile rendere la presente proposta organica al Regolamento Edilizio Tipo, ai Regolamenti Edilizi Comunali ed alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale per quanto attiene la progettazione, la realizzazione, la tutela, la valorizzazione e la gestione del verde urbano.

Analogamente dicasi per le formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale, anch'esse tutelate dal Capo IV della legge forestale regionale.

CAPO I – AMBITI DI APPLICAZIONE E FINALITA'

ARTICOLO 1 – AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica al verde urbano ed extraurbano (rurale) del territorio comunale.
Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento i vivai, gli orti botanici, gli impianti sperimentali, i boschi, l'arboricoltura da legno e da frutto e tutto quanto ad essi assimilabile.
Sono altresì esclusi gli alberi secolari e le formazioni vegetali monumentali già tutelate dalla Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (*Legge Forestale Regionale*). Relativamente a tali elementi vegetali, tuttavia, le prescrizioni tecniche operative contenute nel presente regolamento possono costituire uno strumento di riferimento fondamentale.

ARTICOLO 2 – FINALITA' E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento concerne la tutela, la progettazione, la realizzazione e la gestione del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale.
Il verde urbano è l'insieme dei parchi e dei giardini pubblici e privati, dei parcheggi alberati e delle aiuole stradali sistemate a verde ornamentale, delle alberate stradali; sono parte del verde urbano anche altre aree verdi ricadenti nel territorio urbanizzato che costituiscono o possono costituire elementi areali, lineari o puntiformi di connessione con il territorio extraurbano quali gli orti urbani, gli incolti urbani, le scarpate, le siepi, ecc.
Il verde extraurbano è l'insieme di formazioni vegetali definite dalla l.r. n. 6/2005, articolo 2, comma 1, lettere a) (albero ad alto fusto), d) (arbusteto), i) (filare), m) (gruppo), o) (siepe).
Nell'Allegato A viene riportata una definizione e una classificazione degli elementi che costituiscono il verde urbano mentre le definizioni delle altre formazioni vegetali del paesaggio rurale sono quelle riferite all'articolo 2 della l.r. n. 6/2005 come sopra richiamato.
Per quanto non viene definito nel presente Regolamento si fa riferimento alla L.R. n. 6/2005.

ARTICOLO 3 – TUTELA DEL VERDE

Il Comune, sulla base di una specifica analisi territoriale, individua le aree verdi, le formazioni vegetali e gli elementi vegetali da tutelare, urbani ed extraurbani, nel proprio strumento urbanistico. In esso sono anche individuate le piante e le formazioni vegetali di particolare rilevanza, per le quali occorrerà adottare misure di tutela più restrittive.
L'analisi territoriale è redatta tenendo conto principalmente di parametri bio-ecologici e agronomico-forestali riguardanti anche la funzione di connessione attuale o potenziale del verde urbano con quello extraurbano propria delle reti ecologiche.
Su tale base il Comune indica, con il presente Regolamento basato sullo Schema di Regolamento adottato dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 603 del 27 luglio 2015), le misure di tutela e regola l'uso delle aree, delle formazioni e degli elementi individuati considerandone gli aspetti naturalistici, paesaggistici, culturali, igienico-sanitari, turistici ed estetico-ricreativi.
La tutela del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale si attua inoltre mediante l'eventuale livello di progettazione necessario, la corretta analisi ed esecuzione dei lavori cui devono essere sottoposte, per la quale, nel presente regolamento, sono indicate le relative modalità.
La tutela del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale si attua altresì mediante la formazione e l'aggiornamento degli addetti al settore.

CAPO II - VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO

PARTE I – NORME GENERALI

ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

Ai fini del presente Regolamento per verde pubblico si intende il verde urbano ed extraurbano di proprietà comunale o a gestione comunale.
La gestione del verde pubblico è curata dall'ufficio comunale competente o dal soggetto appositamente incaricato dal Comune.
Tutti gli interventi sul verde pubblico dovrebbero essere coordinati da un tecnico esperto in materia agronomico-forestale.
Qualsiasi intervento eseguito da altri soggetti, per finalità pubbliche o private, a carico del verde pubblico, compresi gli scavi nelle aree di pertinenza definite all'articolo 5, deve essere preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente per il verde pubblico, il quale determina eventuali cauzioni e/o misure di compensazione/indennizzo, così come previste nella l.r. n. 6/2005 e nelle deliberazioni attuative della Giunta regionale (allegato D).
Il Comune determina altresì l'indennizzo e/o il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di interventi non autorizzati.
In entrambi i casi di cui ai precedenti commi la procedure di calcolo dell'indennizzo vengono effettuate sulla base delle disposizioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23 e 24 della l.r. n. 6/2005 (DGR n. 813 del 7 luglio 2014).

PARTE II – PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 5 - AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE

L'area di pertinenza di un albero è la porzione di terreno che ospita l'apparato radicale dello stesso. Essa è definita convenzionalmente dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero a livello del terreno e i seguenti raggi:

- albero di terza grandezza (altezza a maturità < 12 m): *raggio pari a 2,5 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra*
- albero di seconda grandezza (altezza a maturità 12 - 18 m): *raggio pari a 3,0 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra*
- albero di prima grandezza (altezza a maturità > 18 m): *raggio pari a 3,5 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra*.

Per area di pertinenza degli arbusti e delle piante arbustive in forma arborea si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro della ceppaia o del fusto e raggio pari a 1 volta la circonferenza che racchiude i rami o la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra.
Le aree di pertinenza delle altre formazioni vegetali si calcolano sui singoli e sull'insieme (perimetro) degli alberi e/o degli arbusti presenti.
Nel caso di piante di particolare rilevanza, così come individuate nell'analisi territoriale di cui all'art. 3, l'area di pertinenza deve essere stabilita attraverso una perizia tecnica agronomico-forestale.
In ogni caso il raggio dell'area di pertinenza di qualsiasi pianta e formazione vegetale caratterizzante il paesaggio rurale è, al minimo, pari a 100 cm.

ARTICOLO 6 – POTATURE DEGLI ALBERI

Un albero correttamente piantato e coltivato non necessita di potatura. Tuttavia, la potatura è uno strumento utile per la regolazione delle interferenze tra albero, manufatti e attività antropiche. Di norma, quindi, tale operazione si effettua per allevamento di giovani alberi, per eliminazione di rami secchi, lesionati o cariati, per motivi statici e di difesa fitosanitaria, per esigenze di contenimento spaziale. Inoltre la potatura può essere necessaria per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo o pericolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti o con altre utenze aeree o sotterranee esistenti.
I rami che si diffondono oltre i confini di proprietà devono essere recisi solo in caso di reale danno o intralcio a persone, altre piante o cose.
Le corrette modalità di potatura sono indicate nell'Allegato C.
Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto lo smaltimento del materiale residuo.
Nel caso di piante o formazioni vegetali di particolare rilevanza, individuate nell'analisi territoriale di cui all'art. 3, la potatura deve essere eseguita previa valutazione di un tecnico esperto in materia agronomico-forestale.

ARTICOLO 7 – CAPITOZZATURE DEGLI ALBERI

La capitozzatura consiste nel recidere fusti e branche primarie. Non costituisce capitozzatura il taglio effettuato rilasciando almeno un asse vegetativo di sostituzione avente diametro pari almeno a un terzo di quello del ramo reciso (*taglio di ritorno*).
La capitozzatura, ai fini del presente regolamento, non è considerata un tipo di potatura, ma una modalità di taglio degli alberi ammissibile unicamente per pratiche agricole tradizionali (tutori vivi delle piantate, acero campestre, bagolaro per produzione di fogliame ad uso alimentare, gelsi e salici da capitozza), per arte topiaria o per le specie arboree piantate e allevate a siepe.
Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto lo smaltimento del materiale residuo.
La capitozzatura degli alberi ad alto fusto è ammissibile nei seguenti casi:

- alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature;
- alberi con rami malati o pericolanti;
- alberi messi a dimora in spazi non adeguati;
- alberi seccaginosi da rivitalizzare;
- alberi che interferiscono con elettrodotti e reti tecnologiche aeree.

Nel caso di piante di particolare rilevanza, individuate nell'analisi territoriale di cui all'art. 3, la capitozzatura deve essere eseguita previa valutazione di un tecnico esperto in materia agronomico-forestale.
In ogni caso, poiché la capitozzatura danneggia le piante e ne determina la perdita del valore ornamentale e dei servizi ambientali e paesaggistici forniti, come alternativa a tale operazione deve essere sempre valutato l'abbattimento e l'eventuale sostituzione dell'albero con specie idonea.

ARTICOLO 8 – ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI

Gli abbattimenti di alberi non dovranno essere effettuati, salvo particolari necessità e/o urgenze, nei periodi di riproduzione dell'avifauna ed in stagione vegetativa, e quindi nei mesi da marzo a settembre/ottobre.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto, la ripulitura, l'allontanamento e lo smaltimento del materiale residuo.
Le ceppaie devono essere recise al di sotto del piano di campagna e ricoperte di terra, sempreché non si tratti di pianta da coltivare a siepe o a ceduo.
Restano comunque valide le disposizioni di cui all'articolo 23 della L.R. n. 6/2005 in materia di piantagioni compensative e indennizzi.

ARTICOLO 9 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). All'interno dell'area di pertinenza di alberi e arbusti dovranno pertanto essere applicate le norme tecniche di cui agli articoli 10 e 12.

Nel caso di piante di particolare rilevanza, individuate nell'analisi territoriale di cui all'art. 3, situate ai margini o all'interno del cantiere, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento e/o di cui al Capo IV della l.r. n. 6/2005, l'ufficio competente per il verde deve richiedere un *Piano agronomico-forestale di protezione degli alberi in area di cantiere*.

ARTICOLO 10 – SCAVI NELL'AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche, informatiche e telefoniche, fognature, ecc.) o per qualsiasi altro motivo, se ricadono nell'area di pertinenza delle piante, devono essere eseguiti in maniera tale da evitare il taglio delle radici. Tale operazione, infatti, predispone all'ingresso di patogeni agenti di carie o che ne provocano la morte e altera la stabilità e la vegetazione dell'albero.
Al fine di evitare il taglio delle radici, soprattutto se *grosse* (diametro da 2 a 5 cm) e *resistenti primarie* (diametro superiore a 5 cm), occorrerà usare tutte le possibili precauzioni quali, ad esempio, l'utilizzo di passacavi, spingitubo ecc.; qualora non sia possibile evitare il taglio di radici occorrerà effettuare tagli netti, non strappi, mediante attrezzi ben affilati e disinfettati, distribuendo più volte sulle superfici dei tagli gli opportuni anticrittogamici che andranno lasciati asciugare per due ore circa prima del reinterro.
Nel caso di piante di particolare rilevanza, individuate nell'analisi territoriale di cui all'art. 3, l'area di pertinenza dovrebbe essere stabilita attraverso una perizia tecnica agronomico-forestale; nel caso di scavi continui che interessano alberature stradali, deve essere richiesta dall'ufficio comunale competente per il verde una perizia tecnica agronomico-forestale.

ARTICOLO 11 – ESPIANTO E TRAPIANTO DI ALBERI

L'espianto di alberi per effettuarne lo spostamento da un sito a un altro è ammissibile soltanto nel termine di cinque annate vegetative a partire dalla loro prima messa a dimora e nel rispetto delle corrette pratiche agronomiche; in caso contrario l'espianto, anche se eseguito previa zollatura, equivale all'abbattimento. Il trapianto deve essere realizzato immediatamente dopo l'espianto effettuando, se necessario, il contenimento delle chiome, nonché la refilatura a taglio netto e disinfezione delle radici eventualmente tagliate.

ARTICOLO 12 – DANNEGGIAMENTI DI ALBERI E ARBUSTI

Costituiscono danneggiamento tutte le attività che, direttamente o indirettamente, nuociono all'integrità fisica e fisiologica delle piante arboree ed arbustive ed al loro naturale sviluppo.

Salvo quanto previsto dalle specifiche norme di settore, e al di fuori dei casi espressamente autorizzati dall'ufficio comunale competente per il verde ai sensi dell'articolo 4, è vietato:

- versare nell'area di pertinenza degli alberi o, comunque, nel suo intorno, sostanze acide o alcaline, sali, oli minerali o altre sostanze fitotossiche;
- scortecciare e incidere i fusti e i rami degli alberi;
- rompere o tagliare le radici, i rami e i fusti di alberi e arbusti;
- affiggere agli alberi cartelli, tabelle, segnali, manifesti e simili con chiodi, filo di ferro, ecc.;
- sradicare alberi e arbusti;

Sono altresì vietate le seguenti azioni:

- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle piante;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'infissione, nelle aree di pertinenza di alberi e arbusti, di pali e manufatti di qualsiasi genere e tipo;
- l'imbrattamento con vernici o altro dei fusti e rami.
- il riporto, nelle aree di pertinenza di alberi e arbusti, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza di alberi e arbusti o l'interramento di qualsiasi materiale o sostanza nelle medesime;
- il compattamento del terreno nell'area di pertinenza di alberi e arbusti;
- lo scavo di buche nell'area di pertinenza di alberi e arbusti;
- l'utilizzo delle aree di pertinenza di alberi e arbusti per depositi di materiali di qualsiasi tipo e per attività industriali, artigianali e commerciali in genere.

ARTICOLO 13 – ALBERATE LUNGO LA VIABILITA'

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere gestiti dal punto di vista manutentivo.

Le potature, i diradamenti o i singoli abbattimenti, le ricostituzioni e le sostituzioni di tratti o i singoli reimpianti vanno valutati in base alla situazione statica, fitosanitaria e all'età di servizio, come definita all'ultimo comma del presente articolo, dell'intera alberata.

Nel caso di abbattimento di alberi facenti parte di alberate adulte, l'ufficio comunale competente per il verde valuterà, sulla base delle condizioni spaziali esistenti, l'opportunità di effettuare piantagioni sostitutive e la possibilità di introdurre altre specie.

Le piante di particolare rilevanza, individuate nell'analisi territoriale di cui all'art. 3, dovranno essere difese mediante appositi elementi, nonché segnalate ai sensi del Codice della Strada.

Nell'Allegato C è indicata l'*età di servizio*, da intendersi come durata media funzionale ed estetica, di alcune specie utilizzate nelle alberate stradali. Il concetto di età di servizio non è valido nel caso di alberi secolari o di formazioni vegetali monumentali tutelate ai sensi della L.R. n. 6/2005. In caso di piante sottoposte a capitozzatura o a recisione di radici, l'età di servizio, come termine di riferimento per programmare la sostituzione di un filare, può essere ridotta fino al 50%.

ARTICOLO 14 – ALTRE FORMAZIONI LINEARI LUNGO LA VIABILITA'

Le formazioni vegetali lineari qualora siano elementi di reti o corridoi ecologici sono gestite tenendo conto delle loro caratteristiche e funzioni naturalistiche e ambientali.

ARTICOLO 15 – AREE COLTIVATE URBANE

Le aree agricole ricadenti in ambito urbano, da condurre in armonia con le norme urbanistiche, igieniche e ambientali, sono coltivate in modo tale da evitare l'erosione del suolo.
Gli aventi titolo in particolare devono:

- evitare di lavorare il terreno nella fascia di almeno 2 metri di larghezza adiacente scarpate o strade pubbliche;
- provvedere a realizzare fossi di guardia su scarpate e altre sistemazioni idraulico-agrarie eventualmente necessarie;
- tenere sempre puliti e funzionali i fossi per lo smaltimento delle acque piovane adiacenti le strade pubbliche e i corsi d'acqua;
- evitare, nelle aree in pendenza, le lavorazioni a rittochino.

ARTICOLO 16 – PARCHI URBANI, PERIURBANI ED EXTRAURBANI

I parchi situati all'interno o ai margini dei centri abitati sono gestiti così come prescritto dalla L.R. 26/1998.

PARTE III – FRUIZIONE DI PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 17 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Nella presente parte sono elencati gli interventi vietati, le prescrizioni e gli interventi autorizzabili in tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione del Comune.
L'ottemperanza ai divieti e alle prescrizioni di seguito riportate non costituisce esenzione da eventuali ulteriori obblighi derivanti da altre norme.

ARTICOLO 18 – INTERVENTI VIETATI

Nei parchi e nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico, anche attraverso la pratica di giochi e attività sportive al di fuori delle zone appositamente attrezzate;
- eliminare, distruggere, tagliare o danneggiare in qualsiasi altro modo alberi, arbusti, prati e terreni; raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno; calpestare le aiuole fiorite;
- provocare danni a panchine, tavoli, cestini, recinzioni, impianti di irrigazione, giochi, impianti di illuminazione;
- permettere ad animali in proprio affidamento di danneggiare fiori, prati, arbusti e alberi e di imbrattare il suolo o altro senza raccoglierne le deiezioni solide;
- effettuare coltivazioni agricole di qualsiasi tipo e genere;
- effettuare l'allevamento di animali;
- usare concimi chimici, fatta eccezione per gli addetti alla manutenzione;
- accendere fuochi al di fuori di aree appositamente attrezzate;
- lavare macchine e attrezzature varie;
- transitare e sostare con motoveicoli e autoveicoli; resta sempre consentito il transito e la sosta degli autoveicoli degli organi di vigilanza e soccorso, degli incaricati della manutenzione e delle motocarrozzette per disabili.

ARTICOLO 19 - TUTELA DELLE FUNZIONI ESTETICHE

Il Comune definisce le aree verdi, comprese aiuole e aiuole spartitraffico, ove sono vietate di norma autorizzazioni o concessioni di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo.
Tale norma non si applica nel caso dei cosiddetti contratti di *sponsorizzazione* per la concessione a terzi del servizio di realizzazione e gestione di particolari sistemazioni a verde, a condizione che la cartellonistica da adottare non prevalga per colori, forme e dimensioni, ad insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti, sulla stessa sistemazione a verde.

COMUNE DI ARGOLI (CAGLIARI) - Prot. n. 0000950 del 20-04-2009 - partenza - Cat. 11 Cl. 4.4

PARTE IV – PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 20 - PROCEDURE E CRITERI GENERALI

L'analisi ambientale (condizioni pedoclimatiche) e l'analisi dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione) vengono effettuate preliminarmente per valutare le potenzialità del sito; in base a queste ultime, e agli eventuali vincoli presenti, viene definito l'impianto vegetazionale ed il relativo piano di manutenzione.

La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone, di antico indigenato e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sesti di impianto, porre in atto tutti gli accorgimenti tesi al risparmio idrico ed energetico e, più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante.

Nelle zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale (arenili, aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, si dovranno conformare obbligatoriamente al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale.

I progetti concernenti la realizzazione di parchi, aree verdi e giardini e di realizzazione di alberate di estensione rilevante, consistenti nello studio delle condizioni pedo-bioclimatiche necessarie per l'attecchimento e lo sviluppo delle piante, nonché nello studio dei vincoli, delle dinamiche e delle finalità dell'impianto vegetazionale che si intende realizzare, dovranno essere redatti da un professionista abilitato all'esercizio della professione con adeguate competenze; tali progetti sono denominati *Progetti colturali-gestionali*.

ARTICOLO 21 – ELABORATI DEL PROGETTO COLTURALE-GESTIONALE

Gli elaborati del *Progetto colturale-gestionale* consistono indicativamente in:

- studi ed indagini preliminari quali inquadramento paesaggistico, analisi agroforestale, geopedologica, morfotopografica, ambientale e fitosociologica, ecc. con relative tavole, corografie, documentazioni fotografiche;
- elaborazioni grafiche e prospettive preliminari attraverso le quali vengono illustrate funzioni e tipologie dell'impianto vegetazionale, particolari tecnici, dinamiche vegetazionali, inserimenti paesaggistici, ecc;
- descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vegetali e manufatti) e delle tecniche esecutive;
- piano di tutela del verde esistente, con particolare riguardo alla flora e alla vegetazione protetta;
- relazione tecnica con planimetrie redatte alle scale opportune ($\leq$ 1:500) dello stato di fatto: aspetti agronomico-forestali, situazione biomeccanica e fitopatologica della vegetazione arborea preesistente;
- relazione tecnica di progetto dei criteri adottati per le scelte progettuali, dei materiali vegetali e non, delle tecniche esecutive, degli aspetti bioecologici ed agronomico-forestali relativamente alla fase di impianto e alla fase di gestione (per i nuovi impianti e per la vegetazione preesistente);
- restituzioni grafiche di progetto (planimetriche e assonometriche, sviluppo tipologico delle sezioni) redatte alle scale opportune ($\leq$ 1:500) per le principali caratteristiche dell'opera: alberi con evidenziata la copertura a maturità, arbusti con evidenziata la copertura a maturità, siepi, eventuali impianti di irrigazione e drenaggi, piste e/o percorsi pedonali, ciclabili o

carrabili, arredi e attrezzature ludiche, pubblica illuminazione, recinzioni, ecc.; le planimetrie dovranno riportare obbligatoriamente: l'orientamento, le distanze degli alberi dai manufatti e dalle utenze (aeree e sotterranee), il/i luogo/ghi d'impianto per la messa a dimora;

- elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro economico;
- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde.

ARTICOLO 22 – SCELTA DELLA SPECIE

La scelta delle specie autoctone da impiegare in ambito urbano deve rispettare quanto previsto dall'allegato delle N.T.A. del P.R.G. relativo a "Elenco delle specie arboree e arbustive".
La scelta delle specie da impiegare in ambito urbano deve inoltre essere attentamente operata in funzione di vari parametri quali ad esempio clima, terreno, finalità dell'impianto, volume delle chiome a maturità, tipo e presenza di edifici circostanti, tipo di frequentazione e uso delle aree circostanti da parte della cittadinanza, allergenicità, presenza di gravi patogeni e di parassiti dei vegetali stessi, proprietà estetiche e olfattive delle piante, caratteristiche degli apparati radicali, ecc.
Per evitare la diffusione incontrollata di piante invadenti, dannose od estranee al paesaggio, è vietata la messa a dimora e la propagazione delle infestanti arboree quali, ad esempio, *Ailanthus altissima* (ailanto) e *Robinia pseudoacacia* (robinia, ad eccezione di quelle ornamentali non infestanti, ad es. varietà "Casque rouge").
Non è consigliato l'impiego di specie esotiche non naturalizzate e di specie anche autoctone nella Regione Marche, ma estranee al paesaggio urbano o rurale tradizionale del territorio comunale.
E' vietato altresì l'impiego di specie per le quali è attestata nel territorio la presenza di parassiti o malattie oggetto di decreti di lotta obbligatoria o che, comunque, ne costituiscono causa di grave deperimento o disseccamento. Potranno viceversa essere impiegati individui di specie affini indenni o cloni delle medesime specie selezionati per la loro resistenza a parassiti o malattie.
Si vieta infine l'impiego di generi e specie per le quali sono noti gli inconvenienti che arrecano in ambito urbano quali, ad esempio, gli individui femminili del genere *Populus* e *Ginkgo*.
Per l'impianto di nuovi alberi e per le sostituzioni dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità.
Il miglior sviluppo delle piante messe a dimora non dipende soltanto dalla qualità del materiale vivaistico, ma anche dalle cure colturali necessarie per l'attecchimento e l'accrescimento degli apparati radicali e degli organi epigei. Per le piante arboree sono necessari, nei primi due – tre anni dalla messa a dimora, sistemi di ancoraggio che fungano di sostegno senza arrecare inconvenienti e danneggiamenti (da due a quattro pali tutori per pianta con legature non rigide oppure fissaggio sotterraneo della zolla).

ARTICOLO 23 - AREE VERDI

La superficie da destinare a verde pubblico deve essere calcolata al netto di pavimentazioni, percorsi, ecc.; in altri termini la superficie di verde pubblico è costituita dalle aree sistemate a prato, dalle aree sistemate con tappezzanti erbacee o arbustive, dalle aree di pertinenza delle piante arboree ed arbustive non impermeabilizzate. Nei piani urbanistici attuativi (piani di lottizzazione, piani di recupero, piani PEEP, piani PIP, piani particolareggiati, ecc.) le aree verdi pubbliche dovrebbero avere una superficie accorpata non inferiore al 50% della superficie accorpata permeabile (S.A.P.) (vedere allegato A).
Nel caso in cui lo strumento di pianificazione urbanistica lo preveda, è facoltà del Comune accettare, in luogo della cessione delle aree verdi, la monetizzazione delle stesse sulla base di una valutazione dei costi correnti di esproprio delle aree e realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dagli standard urbanistici.

L’approvazione da parte dell’organo comunale competente dei piani attuativi potrà essere concessa soltanto previa verifica in fase istruttoria di tutti gli elaborati relativi al *progetto colturale-gestionale* del verde e di tutto quanto previsto nel presente articolo.
Nel caso di nuove costruzioni o di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo, la documentazione prevista all’articolo 21 dovrà essere integrata con:

- la previsione della copertura arborea e arbustiva a maturità;
- l’indicazione della viabilità, degli edifici, dei passi carrai e delle utenze (aeree e sotterranee), esistenti o di progetto, situati all’interno o attigui all'area di intervento.

In merito alla quota di superficie da destinare a verde nei nuovi insediamenti residenziali e produttivi, a titolo orientativo si indicano le seguenti coperture del suolo (calcoli da effettuare in base alle caratteristiche delle singole specie arboree e arbustive; dal computo devono essere escluse le siepi perimetrali):

- nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:
  - 40% di copertura arborea (proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità)
  - 10% di copertura arbustiva (proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);
- nelle zone produttive:
  - 50% di copertura arborea (proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità)
  - 20% di copertura arbustiva (proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità).

Le aree a prato che costituiscono un’unica sistemazione a verde devono essere accorpate, ovvero non solo derivare da spazi di risulta; nel caso in cui occorresse effettuare comunque frazionamenti, le aree di medio - piccole dimensioni (orientativamente da 200 a 2.000 m^2) devono avere comunque forme e dimensioni tali da consentire adeguate piantagioni e manutenzioni; le piccole aree (inferiori a 200 m^2), o le aree piccolissime che si ottengono nella realizzazione del verde stradale, devono, rispettivamente, essere sistemate preferibilmente con arbusti, arbusti tappezzanti, pavimentazioni o, comunque, con materiali porosi e permeabili. Qualora le aree verdi attrezzate venissero realizzate in zone non pianeggianti, esse dovranno avere una superficie accorpata ad inclinazione minore del 3%, superiore al 30% della loro estensione totale e il 50% della restante superficie non potrà avere una inclinazione superiore all’8% .
I corpi illuminanti devono essere distanziati il più possibile dagli alberi, evitando di proiettare la luce verso le loro chiome, rispettando i criteri di progettazione previsti dalle disposizioni legislative in materia. I percorsi di attraversamento devono essere realizzati con materiali porosi e/o permeabili.
Nelle zone produttive sono inoltre consigliate schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica o con presenza di viabilità pubblica.
Le distanze delle alberature da ogni manufatto edilizio dovrà essere pari al diametro delle chiome a maturità, mentre per le distanze da utenze aeree o sotterranee occorre attenersi alle norme vigenti in materia, sentiti i proprietari e/o i gestori delle reti.

ARTICOLO 24 – PARCHEGGI ALBERATI

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla eliminazione o mitigazione degli impatti ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità dell’opera e il suo inserimento paesaggistico.
A tal fine, per l'impianto delle alberate, dovrà essere valutato attentamente l’orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell’ombreggiamento; dovrà inoltre essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

Salvo che per comprovati motivi tecnici, la superficie di sosta dovrà essere realizzata con materiali permeabili (es. grigliato), mentre le aree di manovra potranno essere realizzate in asfalto o altri materiali impermeabili.
In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde potrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).
Nella redazione degli elaborati richiesti all'articolo 21, in caso di realizzazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali, occorrerà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera, pacciamata o impiantata con specie vegetali erbacee o arbustive, circostante il fusto, di forma varia e di superficie non inferiore a quella pari all'area di pertinenza di alberi di I, II o III grandezza la cui circonferenza del fusto, misurata a 1,0 m da terra, è pari a 40 cm;
- le alberate dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta, e comunque in conformità con quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G.;
- la pavimentazione permeabile, la superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti;
- in merito alla scelta della specie occorre escludere le piante arboree che per caratteristiche degli apparati radicali e dei frutti, quali ad esempio i pini (*Pinus* spp.), gli ippocastani (*Aesculus* spp.) e i pioppi (*Populus* spp.), non sono compatibili con la destinazione dell'impianto.

ARTICOLO 25 – VIALI ALBERATI

La dotazione di verde della viabilità pubblica, soprattutto quella urbana, riveste un valore non solo ambientale ed architettonico-urbanistico, ma anche paesaggistico, in quanto assolve alla funzione di connessione attuale o potenziale del verde urbano con quello extraurbano e rurale: pertanto, nel caso di nuove realizzazioni o di riqualificazione di strade esistenti, la dotazione di verde, se prevista, dovrà essere consona sia al contesto urbano sia alle possibilità di sviluppo delle reti ecologiche.
Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, qualora l'alberata o la sistemazione a verde in generale rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi o siepi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione/accordo tra Comune e soggetti privati.
La documentazione di progetto prevista all'articolo 21 dovrà essere integrata con una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare danni di rilievo alla vegetazione esistente o a quella di progetto; qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di alberata solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.
I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere considerati sia dal punto di vista progettuale che nella successiva loro gestione. La composizione mista, cioè la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali, è utile sia al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti, sia per ovviare a vincoli e limitazioni varie soprattutto presenti in ambito urbano.
La realizzazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi potrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni; tale risultato potrà essere raggiunto sia attraverso

programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.
Tra albero e albero e tra alberi ed edifici la distanza consigliata è quella pari al diametro delle chiome a maturità.
Nei marciapiedi, qualora gli stessi siano adiacenti a edifici, si dovrà determinare il tipo di alberata secondo la seguente articolazione:

- per marciapiedi di larghezza fino a 2,5 m: alberi di III grandezza o fastigiati a sviluppo molto contenuto;
- per marciapiedi di larghezza compresa tra 2,5 e 4 m: alberi di II grandezza o fastigiati;
- per marciapiedi di larghezza superiore a 4 m: alberi di II grandezza.

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera, pacciamata o impiantata con specie vegetali erbacee o arbustive, circostante il fusto, di forma varia e di superficie non inferiore a quella pari all'area di pertinenza di alberi di I, II o III grandezza la cui circonferenza del fusto, misurata a 1,0 m da terra, è pari a 40 cm.

ARTICOLO 26 – PARCHI URBANI

I parchi situati all'interno o ai margini dei centri abitati hanno funzioni molteplici – ecologiche, sociali, protettive e produttive – volte all'erogazione di benefici di diritto fondamentale per la collettività. Essi sono progettati così come previsto dall'articolo 5 della L.R. n. 26/1998.

ARTICOLO 27 – GARANZIE E MANUTENZIONI

La sistemazione a verde non si conclude con la realizzazione dell'impianto, bensì ad avvenuto attecchimento di tutti i componenti vegetali; per tale motivo deve essere sempre previsto un periodo di garanzia che non può essere inferiore a 18 mesi o, meglio, due stagioni vegetative, a partire dalla data di piantagione. Restano escluse le piantumazioni eseguite su aree marginali o a scopo didattico dal Comune utilizzando alberi provenienti dai vivai regionali.
Per il verde pubblico realizzato da privati la cui gestione e manutenzione sarà effettuata direttamente dal Comune, in caso di mancato attecchimento nei primi 18 mesi dalla piantumazione, il Comune potrà pretendere il reimpianto dell'essenza o la sostituzione con altra più idonea a carico degli stessi privati. Nei costi di progetto relativi all'impianto dovrà pertanto essere prevista la suddetta garanzia di attecchimento.Le superfici a verde pubblico per essere prese in carico da parte del Comune devono essere state realizzate secondo le norme e le prescrizioni del presente Regolamento. Le prescrizioni potranno essere modificate solo in seguito ad accordi specifici con il Comune.
Non potranno essere prese in carico dal Comune opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto approvati dall'ufficio competente per il verde urbano e per le quali non sia stato verificato l'attecchimento di tutti i componenti vegetali da parte del medesimo ufficio competente per il verde.

CAPO III - VERDE PRIVATO

ARTICOLO 28 – GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PRIVATO

La gestione del verde privato, fatte salve le tutele di cui alla L.R. 6/2005, è liberamente effettuata dai proprietari o aventi titolo secondo gli standard della buona pratica colturale di cui agli allegati del presente Regolamento. In particolare, per gli alberi ad alto fusto secondo la definizione della L.R. 6/2005, sono applicate le disposizioni di cui all'art. 21 della medesima.
Si applicano altresì le disposizioni di cui al Capo II, Parte II, del presente Regolamento.
I proprietari o aventi titolo delle formazioni vegetali monumentali e delle piante secolari ai sensi della L.R. n. 6/2005, degli alberi monumentali di cui alla L. n. 10/2013, e delle piante tutelate dal Comune ai sensi dell'articolo 3 sono tenuti ad adottare le modalità gestionali eventualmente indicate nei relativi provvedimenti di tutela o dalla legge.
I proprietari di piante poste al confine di strade pubbliche devono provvedere al taglio di rami e siepi debordanti che impediscono o limitano l'accrescimento e la verticalità degli alberi posti nelle pertinenze stradali pubbliche.
Le aree agricole ricadenti in ambito urbano sono condotte in conformità con quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento.
Il Comune può richiedere la perizia di un tecnico abilitato al cittadino che volesse abbattere un'essenza arborea di qualunque specie.

ARTICOLO 29 – PROGETTAZIONE DEL VERDE PRIVATO

I progetti edilizi privati, anche in ambito rurale, salvo quanto necessario ai fini di ottemperare a quanto previsto dalla L.R. n. 6/2005, devono essere corredati dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa concernente il verde esistente e quello di nuovo impianto;
- planimetria delle aree verdi e/o piantagioni da realizzare con indicazione delle specie, dei luoghi e delle distanze di impianto, tenendo conto delle specie arboree e arbustive autoctone indicate nell'allegato delle N.T.A. del P.R.G. relativo a "Elenco delle specie arboree e arbustive".

COMUNE DI

CAPO IV - LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLE INFESTANTI

ARTICOLO 30 - DIFESA FITOSANITARIA

Per la lotta contro i parassiti e le malattie dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante e a migliorarne le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso i seguenti accorgimenti:

- la scelta di specie adeguate;
- l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- per gli alberi, in particolare, la prevenzione dovrà essere attuata attraverso i seguenti ulteriori accorgimenti:
  - la costituzione di adeguate aree di pertinenza;
  - la protezione delle aree di pertinenza;
  - l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

ARTICOLO 31 – METODI DI LOTTA AI PARASSITI E ALLE MALATTIE

Si dovranno preferire metodologie di intervento di tipo agronomico o biologico e, solo in casi particolari, di tipo chimico.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche (raccolta delle foglie, ecc.) che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate. Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, pena l'applicazione della sanzione.

La lotta chimica nelle aree pubbliche o aperte al pubblico all'interno dei centri abitati è vietata dalla Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25; si può derogare da tale divieto soltanto previa autorizzazione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale.

I principi attivi eventualmente da utilizzare dovranno essere scelti in base ai seguenti criteri:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
- scarso impatto ambientale e, in particolare, la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento al D.P.R. 23/4/2001, n. 290 e s.m.i.

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).

I prodotti fitosanitari con classe tossicologica NC (non classificato) e Xi (irritante) possono essere utilizzati senza alcuna autorizzazione; i prodotti fitosanitari con classi tossicologiche Xn (nocivo), T (tossico), T+ (molto tossico) possono essere utilizzati soltanto da persone in possesso del cosiddetto "*patentino*".

E’ inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l’accesso a non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito. Gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici dovranno essere preventivamente e tempestivamente informati.
E’ vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

ARTICOLO 32 – LOTTA OBBLIGATORIA

La presenza sul territorio nazionale di parassiti e malattie delle piante di particolare aggressività e virulenza determina la necessità di emanazione di Decreti ministeriali di lotta obbligatoria.
La lotta a tali parassiti e malattie deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dai suddetti decreti e dagli atti conseguenti adottati dal Servizio Fitosanitario Regionale.

ARTICOLO 33 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE AD USO PUBBLICO

Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde. In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato, aree pubbliche o private ad uso pubblico ed in genere per le aree a maggiore fruizione, non è consentito l’uso di prodotti chimici diserbanti e devono essere utilizzati mezzi agronomici, fisici (pirodiserbo) o meccanici (lavorazioni, pacciamature).
In aree private, non ad uso pubblico, pur essendo consentito l'uso di prodotti chimici diserbanti sono comunque da preferirsi interventi di tipo fisico, quali ad esempio il pirodiserbo, o con attrezzi manuali e decespugliatori.
Per quanto concerne le specie rampicanti (soprattutto edera) su piante arboree, si dovranno effettuare interventi di contenimento mediante recisione dei fusti delle rampicanti stesse, avendo cura di non danneggiare la corteccia degli alberi ospite. Tale operazione è necessaria solo qualora i rampicanti compromettano con evidenza la vitalità di esemplari di particolare rilevanza.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano in caso di aree destinate dal Comune all’evoluzione spontanea.

COMUNE DI ARGOLI (AN) PROT. N. 0000950 DEL 28-03-2019 partenza CAT 11 CL 4.4

CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 34 - SANZIONI

Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi, in particolare di quelle di cui alla l.r. n. 6/2005, dai regolamenti comunali, provinciali (es. di polizia rurale) e regionali, le inosservanze alle norme del presente Regolamento comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 35 - NORME FINANZIARIE

I proventi derivanti dalle misure di compensazione ed indennizzo previste dalla L.R. n. 6/2005, cauzioni o da accertamenti di inosservanze al presente Regolamento comunale saranno introitati in un apposito capitolo vincolato del bilancio comunale destinato all'incremento e alla valorizzazione del patrimonio vegetale e forestale ed alla manutenzione delle formazioni vegetali monumentali.

ARTICOLO 36 – NORME IN CONTRASTO E MODIFICHE

Le norme del presente Regolamento comunale possono essere derogate o modificate ai sensi dell'art. 20, comma 6, ultimo paragrafo, della l.r. n. 6/2005, soltanto per mezzo di Deliberazione del Consiglio comunale.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento comunale sono abrogate tutte le norme e gli atti comunali recanti disposizioni in materia di verde urbano ed extraurbano.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento comunale si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

COMUNE DI ARGOLI (CA) PROT. N. 0000950 DEL 28/03/2019 partenza CAT 11 CL 4.4

ALLEGATI

ALLEGATO A	DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO
ALLEGATO B	CLASSI DI GRANDEZZA, COPERTURA A MATURITA', ETA' DI SERVIZIO DEGLI ALBERI IN AMBITO URBANO
ALLEGATO C	POTATURA DEGLI ALBERI
ALLEGATO D	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE ALL'ENTE COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELATE (DGR N. 813/2014)

COMUNE DI ARGOLI (AN) PROT. N. 0000950 DEL 28-03-2019 partenza CAT 11 CL 4.4

ALLEGATO A – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO

FRUIBILITA'	CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE MINIME	FUNZIONE PREVALENTE	ALTRE CARATTERISTICHE	CATEGORIA
TOTALE (verde pubblico accessibile senza limitazioni)	S.A.P. (*Superficie Accorpata Permeabile*) $\geq$ 20.000 m^2 inclinazione media $\leq$ 10%	RICREATIVA	aree verdi e giardini di vasta superficie, con presenza o assenza di attrezzature ludiche e strutture di servizio e con presenza o assenza di elementi vari (edifici di servizio, specchi e corsi d'acqua, ecc.)	PARCO PUBBLICO
	S.A.P. (*Superficie Accorpata Permeabile*) $\geq$ 2.000 m^2 e < 20.000 m^2 inclinazione media $\leq$ 5%	RICREATIVA	aree verdi e giardini di media superficie, con presenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE ATTREZZATO
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di media superficie, con scarsa presenza o assenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE NON ATTREZZATO
	S.A.P. (*Superficie Accorpata Permeabile*) $\geq$ 200 m^2 e < 2.000 m^2 inclinazione media $\leq$ 5%	RICREATIVA	aree verdi e giardini di piccola superficie, con presenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE VICINALE ATTREZZATO
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di piccola superficie, con scarsa presenza o assenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE VICINALE NON ATTREZZATO
PARZIALE (verde pubblico e privato accessibile con limitazioni di tipo e grado	S.A.P. (*Superficie Accorpata Permeabile*) variabile inclinazione media variabile	RICREATIVA	aree verdi e giardini di servizio per nidi, centri gioco per l'infanzia, scuole di ogni ordine e grado	VERDE SCOLASTICO
		ESTETICA	aree verdi e giardini di pertinenza dei cimiteri	VERDE CIMITERIALE
		ESTETICA	aree verdi e giardini aventi S.A.P. < 200 m^2, parcheggi, aiuole spartitraffico, banchine stradali, aiuole fiorite, aiuole sotto alberate	VERDE STRADALE

diverso)		RICREATIVA	aree verdi e giardini di pertinenza degli impianti sportivi, escluse le aree dedicate all'attività sportiva vera e propria	VERDE SPORTIVO
		CULTURALE	aree verdi e giardini di ville storiche e aree archeologiche, orti botanici, arboreti, bioparchi, giardini zoologici, ecc.	VERDE STORICO-SCIENTIFICO
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di pertinenza di edifici pubblici e privati e di altre strutture (ospedali, università, campeggi, ecc.)	VERDE PERTINENZIALE
		PRODUTTIVA	orti, vivai, colture arboree, arbustive ed erbacee	VERDE AGRICOLO
		ECOLOGICA	componente effettivo o potenziale della rete ecologica (sponde, incolti, siepi, macchie e boschetti, filari, zone di rispetto di reti e impianti ecc.)	VERDE DI COLLEGAMENTO

COMUNE DI ARGOLI (CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI) Prot. Nr. 0010950 del 26/03/2024 Copia autenticata con firma digitale

Il verde urbano è costituito da elementi territoriali areali, lineari e puntiformi caratterizzati dalla presenza, predominante, di vegetali arborei e/o arbustivi e/o erbacei.
Un elemento areale è definito genericamente area verde qualora non raggiunga dimensioni superiori ad una determinata soglia, al di sopra della quale viene definito ***parco pubblico***. Un parco, grazie alle sue dimensioni ed eventualmente alla sua dotazione di attrezzature e strutture, è al servizio di tutta la cittadinanza mentre le aree verdi, definite propriamente ***aree verdi di quartiere,*** sono generalmente fruite soltanto da parte degli abitanti di una determinata zona della città. Le aree verdi di quartiere sono, a loro volta, suddivise in base ad una soglia dimensionale per distinguere le piccole are verdi a servizio soprattutto da chi risiede nelle abitazioni circostanti (***aree verdi di quartiere vicinali***). Tutti gli elementi areali concorrono alla formazione del dato di superficie complessiva di verde urbano.
Gli elementi lineari sono costituiti da formazioni vegetali, quali le siepi e le alberate, che possono essere cartografate mediante linee; gli elementi puntuali, quali ad esempio gli alberi o gli arbusti isolati oppure i singoli esemplari che costituiscono un'alberata, sono quelli che possono essere cartografati mediante punti; ovviamente sia gli elementi lineari sia gli elementi puntuali non concorrono alla formazione del dato di superficie complessiva di verde urbano.
Il termine di ***giardino*** viene riservato alle aree verdi chiuse, cioè recintate da muri, siepi, reti o edifici.
La ***fruibilità***, cioè la possibilità e il grado di utilizzo da parte della cittadinanza di una determinata area verde, è totale per le aree verdi pubbliche. Per altre aree verdi pubbliche la fruibilità è parziale in quanto si tratta, come ad esempio nel caso dei giardini scolastici, di fruizione legata a usi particolari delle strutture a cui sono annesse. La fruibilità è considerata parziale anche in tutti i casi le superfici non sono accessibili per diversi motivi (aree non calpestabili o non raggiungibili come nel caso delle aiuole fiorite, che rappresentano solo un "arredo" o nel caso delle banchine stradali che, ovviamente, non possono essere fruite come un giardino.
Ogni area verde esercita una pluralità di funzioni che derivano principalmente dalla qualità e quantità degli elementi vegetali in essa presente: ricreativa, estetica, culturale, produttiva, ecologica, ecc. In base alla sua conformazione, alla sua posizione fisiografica e territoriale, e a vari altri parametri è comunque possibile definire una ***funzione prevalente.***
Per superficie permeabile s'intende una superficie di terreno interamente coperta da specie vegetali erbacee, arbustive, arboree oppure da inerti e pacciamature (autobloccanti, ghiaia, corteccia, ecc. oppure da terreno nudo; non è una superficie coperta da strade o piattaforme asfaltate o, comunque, da superfici impermeabili. Per superficie accorpata si intende una superficie non secata da strade asfaltate: ad esempio un'area verde è considerata accorpata anche se è attraversata interamente da una pista ciclo-pedonale o da una staccionata. La S.A.P. (***Superficie Accorpata Permeabile***) è una superficie che presenta entrambe le suddette caratteristiche.
Per ***attrezzature ludiche*** si intendono i giochi per bambini e, in generale, tutti i manufatti, generalmente amovibili, finalizzati allo svago e al gioco.
Per ***attrezzature di arredo*** si intendono le panchine, i tavoli, i cestini, le fioriere e, in generale, tutti i manufatti, generalmente amovibili, che migliorano la fruibilità di un'area verde.

Per ***strutture di servizio*** si intendono le recinzioni e i cancelli, le staccionate, i percorsi pavimentati, le piste polivalenti, gli impianti di irrigazione e di illuminazione, ecc. e, in generale, tutti i manufatti fissi che migliorano la fruibilità e la sicurezza di un'area verde.

COMUNE DI ARGOLI (CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI) Prot.Nr.0000950 del 26/03/2020 Copia autenticata con firma digitale CAT.11 CL.4.4

ALLEGATO B – CLASSI DI GRANDEZZA, COPERTURA A MATURITA', ETA' DI SERVIZIO DEGLI ALBERI IN AMBIENTE URBANO

Le classi di grandezza, cioè le dimensioni che assumono le chiome a maturità, è determinato dai fattori genetici e condizionato da quelli ambientali. In ambiente urbano, nel definire lo sviluppo a maturità, concorrono anche le modalità di gestione e i danneggiamenti di cui sono oggetto gli alberi. Nella seguente tabella le classi di grandezza, riportate per le specie più diffuse nel verde urbano, sono pertanto stabilite a titolo indicativo. Ai fini pratici si può assumere che le piante di III (terza) grandezza difficilmente superano i 12 m di altezza, quelle di II (seconda) grandezza non superano, di norma, i 18 m di altezza e quelle di I (prima) grandezza possono superare i 18 m di altezza.

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	CLASSE DI GRANDEZZA
Acer campestre	acero comune	seconda
Aesculus hippocastanum	ippocastano	prima
Aesculus x *carnea* var. Briotii	ippocastano rosso	seconda
Albizzia julibrissin	albizzia	terza
Alnus glutinosa	ontano nero	seconda
Carpinus betulus	carpino bianco	seconda
Celtis australis	bagolaro	prima
Cercis siliquastrum	albero di Giuda	terza
Eleagnus angustifolia	olivello di Boemia	terza
Fraxinus excelsior	frassino maggiore	prima
Fraxinus ornus	orniello	seconda
Fraxinus oxycarpa	frassino ossifillo	seconda
Gleditsia triacanthos var. Inermis	spino di Giuda	seconda
Lagerstroemia indica	lagerstroemia	terza
Liquidambar styraciflua	liquidambar	prima
Liriodendron tulipifera	liriodendro	prima
Magnolia grandiflora	magnolia	prima
Melia azedarach	melia	seconda
Morus alba	gelso bianco	seconda
Morus nigra	gelso nero	seconda
Pinus halepensis	pino d'Aleppo	prima
Pinus pinaster	pino marittimo	prima
Pinus pinea	pino da pinoli	prima
Platanus x *acerifolia*	platano	prima
Populus alba	pioppo bianco	prima
Populus tremula	pioppo tremolo	prima
Pyrus calleryana (var. da fiore inermi)	pero da fiore	seconda
Quercus ilex	leccio	seconda
Quercus pubesces	roverella	seconda
Quercus robur	farnia	prima
Quercus x *turneri*	quercia di Turner	terza

Robinia pseudacacia var. Umbraculifera	robinia	seconda
Salix alba	salice bianco	prima
Salix babylonica	salice piangente	terza
Salix viminalis	salice da vimini	seconda
Tamarix spp.	tamerice	terza
Taxus baccata	tasso	terza
Tilia spp.	tiglio	prima
Ulmus minor	olmo comune	prima
Ulmus pumila	olmo siberiano	prima

NOTA: *Il presente elenco non costituisce una lista di specie da utilizzare a priori nel verde urbano. Esso difatti non è esaustivo poiché, a seguito di analisi dei fattori stazionali, paesaggistici, gestionali, ecc. è comunque possibile individuare altre specie da mettere a dimora; viceversa, localmente possono essere presenti fattori limitanti o addirittura contrastanti l'attecchimento e lo sviluppo delle specie qui elencate. In ogni caso occorrerà valutare la presenza nel territorio di gravi fitopatie, che possono determinare la necessità o l'opportunità di non impiegare determinate specie e privilegiare materiale vivaistico con limitate necessità di manutenzione, quali ad esempio varietà e cultivar scarsamente pollonanti, non fruttificanti, ecc.*

A titolo indicativo si riporta la copertura a maturità delle principali specie arboree impiegate nel verde urbano (le varietà fastigiate rientrano tra le piante a chioma stretta). Le reali dimensioni a maturità delle chiome degli alberi dipendono dal patrimonio genetico del singolo individuo e sono condizionate dai fattori pedoclimatici locali.

CHIOME LARGHE (raggio superiore a 6 m)	**CHIOME MEDIE (raggio da 3 a 6 m)**	**CHIOME STRETTE (raggio fino a 3 m)**
Aesculus hippocastanum ippocastano	*Aesculus x carnea* "Briotii" ippocastano rosso	*Albizzia julibrissin* albizzia
Celtis australis bagolaro	*Acer campestre* acero campestre	*Alnus glutinosa* ontano nero
Fraxinus excelsior frassino maggiore	*Carpinus betulus* carpino bianco	*Lagerstroemia indica* lagerstremia
Liriodendron tulipifera liriodendro	*Fraxinus oxycarpa - Fraxinus ornus* frassino ossifillo - orniello	*Cercis siliquastrum* albero di Giuda
Magnolia grandiflora magnolia	*Gledtsia triacanthos* "Inermis" spino di Giuda	*Cupressus sempervirens* cipresso
Pinus halepensis – P. pinea pino d'Aleppo – pino da pinoli	*Koelreuteria paniculata* koelreuteria	*Elaeagnus angustifolia* olivello di Boemia
Platanus x *acerifolia* platano	*Liquidambar styraciflua* liquidambar	*Melia azedarach* melia
Populus alba – P. nigra pioppo bianco – pioppo nero	*Morus alba – M. nigra – M. platanifolia* gelsi	*Populus nigra* "Italica" pioppo cipressino

Quercus ilex – Q. pubescens – Q. robur leccio – roverella - farnia	*Populus tremula* pioppo tremulo	*Robinia pseudoacacia* robinia
Tilia spp. tiglio	*Prunus avium* ciliegio	*Pyrus calleryana* pero da fiore
Salix alba salice bianco	*Salix fragilis – S. viminalis* salice fragile – salice da vimini	*Tamarix gallica – T. africana* tamerice minore – tamerice maggiore
Ulmus minor – U. pumila olmo campestre - olmo siberiano	*Sophora japonica* sofora	*Taxus baccata* tasso

A titolo indicativo si riporta l'età di servizio, da intendersi come durata media funzionale ed estetica, di alcune specie utilizzate come alberate stradali. Tale età, qualora non si tratti di esemplari monumentali o secolari, può essere assunto come termine di riferimento per programmare la sostituzione di un filare.

GENERI E SPECIE	**ANNI**
Aesculus hippocastanum (ippocastano)	70-80
Acer spp. (aceri)	40-70
Carpinus spp. (carpini)	50-70
Celtis australis (bagolaro)	80-90
Fraxinus spp. (frassini)	60-80
Pinus pinea (pino domestico)	80-100
Platanus x *acerifolia* (platano)	100-120
Populus spp. (pioppi)	40-60
Quercus spp. (querce)	80-100
Robinia spp. (robinie)	40-50
Sophora japonica (sofora)	50-70
Tilia spp. (tigli)	80-100
Ulmus campestre (olmo)	80-100

ALLEGATO C – POTATURA DEGLI ALBERI

REGOLE DI POTATURA

La potatura degli alberi consiste nell'asportazione parziale o totale di branche, cioè delle ramificazioni di ordine primario, e dei rami, cioè delle ramificazioni di ordine superiore al primo.

La potatura di un albero deve essere effettuata, per quanto possibile, rispettando la ramificazione naturale della specie e quindi mediante la tecnica del *taglio di ritorno*, con la quale si rilascia almeno un asse vegetativo di sostituzione avente diametro pari almeno a un terzo di quello da recidere. Per evitare stress eccessivi all'albero, occorre non asportare più di un terzo del volume della chioma se la pianta è giovane, non più di un quarto se la pianta è adulta, non più di un decimo se la pianta è matura, le parti secche e instabili se la pianta è senescente; con la *potatura verde*, che si effettua nel periodo vegetativo, non si deve asportare più di un decimo della chioma.

I tagli di potatura devono essere netti e obliqui, devono rispettare il *collare* della branca o del ramo, non devono lasciare monconi, evitando *scosciature*, cioè lacerazioni dei tessuti sottostanti del fusto. Di norma è necessario evitare il taglio di grosse branche e rami e cioè, negli alberi adulti e maturi, quelli con diametro alla base superiore a cm 10.

Sono fatte salve ulteriori prescrizioni contenute in altre norme di settore, quali, ad esempio, quelle concernenti la difesa e la lotta fitosanitario (es. lotta obbligatoria al cancro colorato del platano).

TIPI DI POTATURA

La *potatura di impianto*, quella cioè effettuata agli alberi di nuova piantagione, se necessaria, va effettuata dopo il superamento della crisi di trapianto; la *potatura di allevamento* o di *formazione* preferibilmente deve essere effettuata entro dieci anni dalla piantagione..

Alle latifoglie adulte si pratica la *potatura di* d*iradamento* o quella *di contenimento* (*a tutta cima*) che si effettuano, rispettivamente, mediante l'asportazione di interi rami o applicando la tecnica del *taglio di ritorno* a tutti gli assi vegetativi; sono sconsigliate la *speronatura*, detta anche *taglio corto* e la *spuntatura*, detta anche *taglio lungo*, intese come potature effettuate senza la tecnica del *taglio di ritorno*.

Alle conifere di tutte le età si pratica solitamente la *spalcatura*, cioè l'asportazione di uno o più *palchi* (rami inserititi sul fusto alla medesima altezza) dal basso fino al terzo inferiore della chioma; eventualmente è ammessa anche la *potatura di diradamento*. Alle conifere con dominanza della gemma apicale, quali ad esempio i cedri e gli abeti, non va tagliato il cimale.

La *potatura di rimonda* e quella *fitosanitaria* consistono nell'asportazione delle parti secche, malate e deperienti; di norma, questa è la sola potatura ammissibile nel caso di piante mature o senescenti

EPOCA DI POTATURA

La potatura, salvo particolari necessità e/o urgenze, non deve essere effettuata nel periodo che va dall'emissione delle nuove foglie e due o tre settimane prima del riposo vegetativo: orientativamente, quindi, la potatura degli alberi <u>non</u> va effettuata nei mesi da marzo a settembre/ottobre. La potatura, come anche la capitozzatura, <u>non</u> deve altresì essere effettuata, salvo particolari necessità e/o urgenze, nei periodi di riproduzione dell'avifauna, ovvero nei mesi da marzo a giugno.

In definitiva la potatura deve preferibilmente essere effettuata nei mesi di gennaio, febbraio, parte di ottobre (a seconda della fisiologia della specie), novembre, dicembre. In ogni caso i periodi più

adatti, in funzione della specie botanica e delle locali condizioni pedo-climatiche e fitopatologiche, possono essere stabiliti puntualmente a seguito di specifico studio agronomico-forestale.

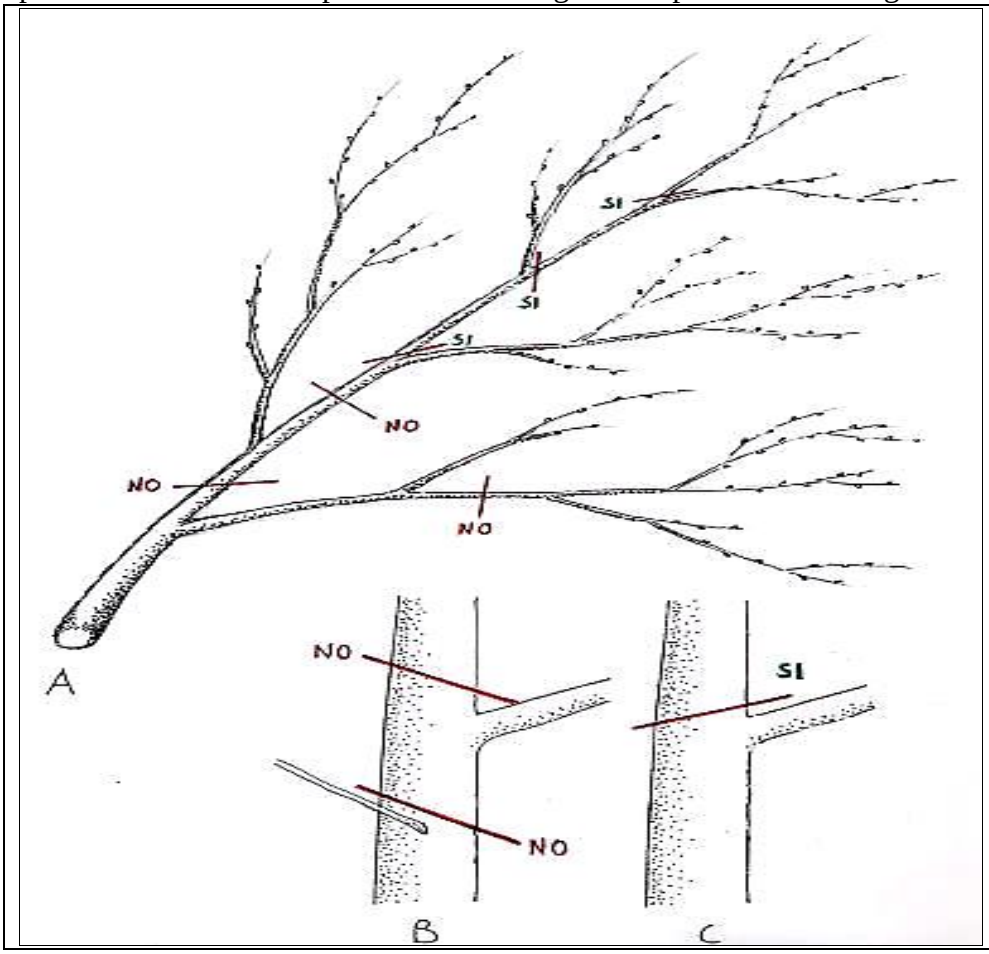

Figura 1 – accorciamento dei rami

A – "taglio di ritorno": posizioni e inclinazioni di taglio corrette (SI) e scorrette (NO);
B – taglio con inclinazione scorretta e scelta di tiralinfa corretta (sopra); taglio con inclinazione corretta e scelta di tiralinfa scorretta (sotto);
C – taglio con inclinazione e scelta di tiralinfa corrette.

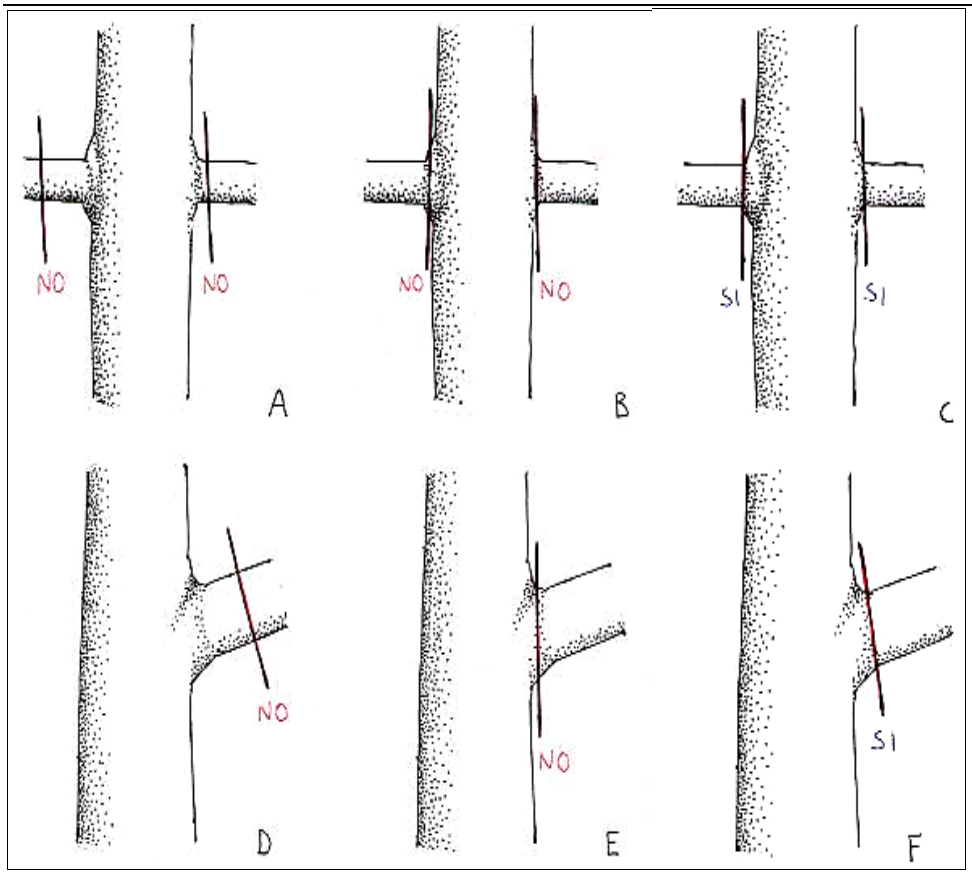

Figura 2 – eliminazione dei rami

A - potatura di rami di conifera con tecnica errata (presenza del moncone);
B - potatura di rami di conifera con tecnica errata (asportazione del collare);
C - potatura di rami di conifera con tecnica corretta (assenza di monconi e rilascio del collare);
D - eliminazione di ramo di latifoglia con tecnica errata (presenza del moncone);
E - eliminazione di ramo di latifoglia con tecnica errata (asportazione del collare);
F - eliminazione di ramo di latifoglia con tecnica corretta (assenza di moncone e rilascio del collare).

ALLEGATO D CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE ALL'ENTE COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELATE (DGR N. 813/2014)

***Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6,* articoli 23, comma 3bis e 24, comma 4.**

Di seguito sono riportate due modalità **alternative** di calcolo dell'indennizzo.

1. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SULLA BASE DI COSTI STANDARD.

a. Criterio n. 1. Importo minimo base dell'indennizzo.

L'importo minimo base dell'indennizzo che devono corrispondere gli aventi diritto all'abbattimento autorizzato di alberi ad alto fusto tutelati è pari a 30,00 euro per ogni soggetto.

L'importo minimo base dell'indennizzo che devono corrispondere gli aventi diritto all'abbattimento autorizzato di siepi tutelate è pari a 10,00 euro per ogni metro lineare di siepe.

b. Criterio n. 2. Localizzazione.

Gli importi minimi base sopra indicati sono aumentati di 10,00 euro qualora l'albero ad alto fusto e/o la siepe (per ogni metro lineare) tutelati ricadano in zone sottoposte a vincolo paesaggistico (d. lgs. n. 42/2004 e s.m.) e/o idrogeologico (RDL n. 3267/1923). Qualora la siepe venga eliminata per essere ricostituita con siepe di medesima lunghezza di specie autoctone il criterio n. 2 non si applica.

c. Criterio n. 3. Diametro dell'albero ad alto fusto.

L'importo minimo base è aumentato di 20,00 euro ogni dieci centimetri di diametro, e sue frazioni, superiore al minimo di 15 centimetri, da rilevare a m. 1,30 da terra (c.d. "a petto d'uomo"), stabilito nella definizione di albero ad alto fusto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. n. 6/2005 e s.m.

d. Criterio n. 4. Secolarità dell'albero ad alto fusto.

L'importo minimo base è aumentato di 50,00 euro nel caso si tratti di albero ad alto fusto secolare con secolarità stabilita ai sensi dell'allegato 1 della l.r. n. 6/2005 e s.m. o, sino alla sua vigenza in ambito urbano per effetto dell'articolo 34, comma 4 della stessa legge , dall'articolo 4, comma 2, della l.r. n. 7/1985 (75 anni di età).

Esempio relativo ad un albero

Indennizzo relativo l'abbattimento di un albero ricadente in vincolo paesaggistico, di diametro a m. 1,30 da terra di 25 centimetri, non secolare:

Importo indennizzo = € 30,00 (criterio n. 1) + € 10,00 (criterio n. 2) + € 20,00 (criterio n. 3) + € 0,00 (criterio n. 4) = € 60,00

Esempio relativo ad una siepe

Indennizzo per l'estirpazione, senza sostituzione per reimpianto della stessa mediante l'utilizzo di specie autoctone, di una siepe di 3 metri lineari ubicata in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico estrema periferia:

Importo indennizzo = € 30,00 (criterio n. 1) + € 30,00 (criterio n. 2) = € 60,00

2. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SULLA BASE DELL'APPLICAZIONE DI CRITERI DI CALCOLO DELLO STESSO.

Si applica la seguente metodologia di calcolo.

Il criterio è di tipo parametrico, in quanto ne fanno parte tre indici:

- **E - *Indice estetico e dello stato fitosanitario*;**
- **U - *Indice di localizzazione*;**
- **G - *Indice di dimensione*.**

In tal modo si considerano, in maniera semplice, gran parte degli elementi che determinano il *valore* di un albero o di una siepe (per metro lineare e sue frazioni).
Non sono considerati in questa sede elementi di altra natura (ad es.: il valore storico, monumentale, scientifico, ecc.) che comportano la necessità di adottare altri criteri estimativi.

E - *Indice estetico e dello stato fitosanitario*. Questo parametro oscilla da 0,5 a 10 in funzione di tre diversi aspetti: stato fitosanitario, per il quale si assegna un punteggio variabile da 3 a 0,5; vigore vegetativo, con punteggio variabile da 4 a 1; posizione spaziale, con punteggio massimo di 3 per alberi isolati e minimo di 1 per alberi appartenenti a gruppi con molti altri alberi. L'indice si ottiene quindi sommando i tre punteggi. Per alberi/siepi senza vigore e malati l'indice è pari a 1; per alberi/siepi in pessime condizioni è pari a 0,5.

INDICE ESTETICO E DELLO STATO FITOSANITARIO						**E**
stato fitosanitario		**vigore vegetativo dell'albero/siepe**		**posizione spaziale (da applicare solo per gli alberi)**		
albero/siepe sana	3	ottimo	4	albero isolato	3	
albero /siepe con fitopatie	2	buono	3	albero in filare	2	
albero /siepe con notevoli fitopatie	1	medio	2	albero in piccolo gruppo	1	
albero /siepe a fine ciclo vegetativo	0,5	scarso	1	albero in grande gruppo	0,5	

U - *Indice di localizzazione*. Questo indice varia da un minimo di 2 a un massimo di 10 in relazione al territorio nel quale è ubicato l'albero o la siepe. Si assume che i valori massimi sono raggiunti nelle aree di maggior pregio urbanistico e turistico-ricreativo e quelli minimi nelle aree dove la vegetazione arborea singola, in filare, in siepe od in gruppo è generalmente più presente.

INDICE DI LOCALIZZAZIONE	**U**
centro – centro storico	10
prima periferia	8
media periferia e centri abitati delle frazioni	6
estrema periferia	4
zone rurali	2

G - *Indice di dimensione (da applicare solo per gli alberi)*. Si ricava dal diametro del fusto a 1,30 m. di altezza da terra.

diametro (cm) a m. 1,30	**G**
da 15 a 20	3
da 21 a 25	4

da 26 a 30	5
da 31 a 35	7
da 36 a 40	9
da 41 a 45	11
da 46 a 50	13
da 51 a 60	15
da 61 a 70	17
da 71 a 80	19
Oltre 80	21

Gli indici si riferiscono ad alberi sviluppatisi in assenza di interventi cesori. Se invece gli alberi sono stati sottoposti a potature oppure sono presenti cavità al fusto, l'importo dell'indennizzo deve essere corretto mediante determinate riduzioni percentuali definite *deprezzamento (***d***).*

DEPREZZAMENTO	***d***
per potatura leggera	10
per potatura forte	30
per cavità o inclinazione media del fusto (20° - 30°)	50
per potatura forte e cavità o forte inclinazione del fusto (oltre 30°)	70

L'importo dell'indennizzo dell'albero o della siepe, tenuto conto che per queste non si applicano la "**posizione spaziale**" dell'indice **E** e gli indici **G** e **d**, si calcola quindi mediante la seguente formula:
Importo indennizzo = E x U x G / 100 x (100 - d)

Esempio relativo ad un albero
Importo indennizzo di un albero di stato fitosanitario ottimale e buon vigore vegetativo, facente parte di un filare stradale ubicato in estrema periferia, avente diametro a 1,30 m. di 25 cm., mai potato, con fusto verticale e senza cavità:
Importo indennizzo = 8 x 4 x 3 / 100 x (100 - 0) = € 96,00
La medesima pianta, se fortemente potata, assumerà il seguente importo di indennizzo:
Importo indennizzo = 8 x 4 x 3 / 100 x (100 - 30) = € 67,20

Esempio relativo ad una siepe
Importo indennizzo di una siepe di 3 metri lineari, di stato fitosanitario che denota fitopatie ma con buon vigore vegetativo, ubicata in estrema periferia:
Importo indennizzo di un metro lineare di siepe = 5 x 4 / 100 x (100 - 0) = € 20,00
Importo indennizzo di 3 metri lineari = 3 x € 20,00 = € 60,00
La medesima siepe, con notevoli fitopatie e scarso vigore vegetativo, assumerà il seguente valore di indennizzo:
Importo indennizzo di un metro lineare di siepe = 2 x 4 / 100 - (100 - 0) = € 8,00
Importo indennizzo di 3 metri lineari = 3 x € 8,00 = € 24,00

Dato che le due metodologie portano a importi di indennizzo differenti, pur se non significativamente disformi, il calcolo di entrambi gli importi dell'indennizzo può costituire il "range" (dal minimo al massimo) entro cui l'Ente competente può collocare la scelta dell'importo ritenuto congruo.

COMUNE DI ARGOLI (AN) PROT. N. 0000950 DEL 28-03-2022 - partenza - Cat. 11 Cl. 4.4